## **REPUBBLICA ITALIANA** COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno del / /2018 Repertorio n CONTRATTO DI APPALTO : LAVORI DLAVORI DI RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI EVEN-TI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 \* MESSA IN SICUREZZA DI FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO (VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO) " CUP:F84j17000330002;CIG 7606873E2B. .L'anno duemila DICIOTTO il giorno \_\_\_\_\_ () del mese di \_\_\_ in San Benedetto del Tronto AP, presso la sede comunale posta in viale A. De Gasperi n. 124; Avanti a me avv. Edoardo Antuono Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del comune, ai sensi dell'art.97, co. 4, lett.c) del D.lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo: -dott. Arch. DAVARPANAH Farnush, nato a Teheran il 16/08/1953, Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dall'art.107, co. 3, lett. c) del D.Lgs.267/2000 e dall'articolo 42 dello Statuto Comunale, C.F. nº 00360140446, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Committente" Ε

, nato il, C.F, il quale dichiara di inter-	
venire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità Amministratore unico,	
nonché legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa	
, corrente in (P. IVA), iscritta al	
n del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, che nel prosieguo	
dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore":	
PREMESSO	
- che con delibera di Giunta Comuale ndel avente ad oggetto "	
" veniva approvato dei lavori"per l'importo complessivo di €	
0000000,00;	
- che con delibera G.C. n° del è stato approvato il relativo progetto definiti-	
VO;	
- che con determinazione dirigenziale <b>n del</b> , è stato approvato il relativo	
progetto esecutivo, individuato il sistema di contrattazione, nonché indetta una pro-	
cedura negoziata a norma dell'art. art. 36, co. 2 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;	
- che in esito all'esperimento della procedura conformemente alle risultanze del ver-	
bale delle operazioni di gara in data, con determinazione n° del del	
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente , sono stati definiti-	
vamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di cui trattasi;	
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente da	
parte del Responsabile del procedimento, attraverso il sistema AVCPass, con la	
conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui sopra, ai sensi	
dell'articolo 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016;	
- che si è provveduto, alla pubblicazione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs.	
n. 50 del 18/04/2016;	
55 55. 1010 1120 10;	
	I.

- che si è provveduto alle comunicazioni previste dall'art. 76, co. 5, del D.Lgs. n.
50/2016, giusta nota n° del;
- che, a norma dell'art. 36, co. 9, e 98 del D.Lgs.50/2016 smi, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito internet della Stazione Appaltante, l'avviso in merito
all'esito della gara, Prot. n del;
- che l'"Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha
costituito, ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a
mezzo polizza fideiussoria n emessa in formato digitale in data,
dalla, attraverso viale, per l'importo di € -= pari al 00%
dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici di cui all'art. 93 comma
<b>7</b> , del D.Lgs.50/2016.
La garanzia di cui al presente articolo è disciplinata dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dell'eventuale
verificarsi di danni di cui al comma precedente ed è obbligato al ripristino delle ope-
re o al risarcimento dei danni medesimi con oneri a suo totale carico. A tal fine si dà
atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, ap-
posita polizza "tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, n e-
messa in formato digitale in data, dalla, attraverso, per i seguenti mas-
simali:
1) SEZIONE A
Partita 1 polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo di €
(importo contrattuale);
2) SEZIONE B Danni da responsabilità: per responsabilità civile verso terzi per la

somma assicurata di: €500.000,00=.	
Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), a norma dell'art. 103, comma 7, del	
D.Lgs. n. 50/2016, devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto	
fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato	
di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;	
devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso	
periodo indicato.	
L'appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo	
8 giugno 2001, n. 231.	
- che, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il	
verbale di cantierabilità in data dal quale risulta che permangono le condi-	
zioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente con-	
tratto;	
- che, il direttore dei lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di consegna	
dei lavori con le riserve di legge ed in pendenza di contratto in data;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Le parti contraenti sopra indicate, volendo addivenire alla stipulazione del contratto,	
di comune accordo convengono e stipulano quanto segue;	
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra rappresentato, affida all' <i>appal-</i>	
tatore, come sopra meglio specificato, che a mezzo del suo rappresentante, accetta	
senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si im-	
pegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a	

questo allegati o da questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al	
d. lgs. n. 50/2016 e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e comple-	
to svolgimento dei lavori.	
ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO	
L'appalto viene concesso dall'ente committente ed/accettato dall'affidatario sotto	
l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e mo-	
dalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti	
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne	
parte integrante:	
- capitolato speciale d'appalto;	
- lettera d'invito con relativo verbale di procedura di gara, del 30/05/2017;	
- progetto esecutivo e relativo piano di sicurezza e di coordinamento;	
- offerta economica;	
- Codice etico.	
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accet-	
tazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto,	
anche se a questo materialmente non allegati.	
ARTICOLO. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	
Il corrispettivo dell'appalto è fissato in € (euro -), al netto del ribasso d'asta	
in misura del –00,00%, di cui €00000 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA in mi-	
sura di legge. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione fina-	
le del direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le ag-	
giunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale	
progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati al domicilio	
dell'appaltatore.	

ARTICOLO 4 – DURATA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI –	
TERMINI PER IL COLLAUDO – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CON-	
TRATTO	
I lavori, fatta salva l'ipotesi di ricorso alla consegna sotto riserva di legge, devono	
essere consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.	
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali	
opere di finitura ad integrazione di eventuali appalti scorporati, è stabilito in giorni	
45 (quarantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
consegna dei lavori (art Cap.Spec. Appalto).	
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma	
digitale sul contratto.	
I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collau-	
do delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori	
e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati detta-	
gliatamente nel capitolato speciale d'appalto.	
ART. 5. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di €	
00,00 (euro) per ogni giorno di ritardo, pari allo 1 per mille dell'importo netto	
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento (Art.18 Cap.Spec. Appalto).	
Art. 6. Contabilizzazione dei lavori	
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regola-	
mentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato	
a questo contratto (CAPO 4 artt.22 e segg. Cap.Spec. Appalto).	
ART. 7. PAGAMENTI IN ACCONTO	
L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il	

suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra	
indicata nell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto .	
Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi	
ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.	
Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzio-	
nalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione del 20%	
sull'importo del contratto eventualmente corrisposta.	
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corri-	
spettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione	
di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli	
importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di	
emissione del certificato di pagamento.	
ART. 8. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiusso-	
ria prevista dall'art. 103, comma 6, del d. lgs. 50/2016, è fissato in giorni centoventi	
(90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifica-	
to di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da par-	
te dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata	
di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo	
ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la dire-	
zione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di	
ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti	
all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposi-	
zioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto	

all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del	
contratto.	
ARTICOLO 9- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI	
LAVORATORI DIPENDENTI	
L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e	
di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previden-	
ziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.	
L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-	
tributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto	
dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi	
di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi cre-	
dito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini	
e misura di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insuffi-	
cienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art.	
103 del D. Lgs. 50/2016.	
ARTICOLO10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione,	
come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.	
ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO	
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote	
della prestazione da subappaltare, indicate in sede di offerta, l'ente committente	
dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti	
e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016.	
L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per	

la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa	
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse-	
guenza della prestazione oggetto di subappalto.	
ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI	
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei	
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.	
 ARTICOLO 13 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO	
Ai sensi e per gli effetti tutti ed anche ai fini dell'art.141 c.p.c. l'"Appaltatore" elegge	
domicilio in San Benedetto del Tronto Viale A. De Gasperi, 124 presso la Residenza	
Comunale, Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente, ove ha sede	
l'Ufficio di Direzione Lavori.	
ARTICOLO 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni mo-	
dificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del su-	
bappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei	
requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
ARTICOLO 15 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata	
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato	
speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel	
Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e rego-	
lamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.	
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del	

Director 400/0000 Lights accommittants informed lightidatoric about the large delicator
D.lgs. n. 196/2003. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del tratta-
mento dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto (AP).
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrati-
ve e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusiva-
mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato
è il seguente:
Banca, Filiale : IBAN: IT;
L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che
per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
, nato .e residente in . alla via ., C.F
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o in-
tegrato soltanto in caso di forza maggiore e previa comunicazione. Le fatture devo-
no essere corredate con il codice CIG e CUP .L'affidatario si obbliga altresì ad inse-
rire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola
sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente commit-

tanto ad alla Profettura I Ifficia Tarritariale del Cavarno per la Provincia di Acceli	
tente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Ascoli	
Piceno delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-	
re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016,	
nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai	
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte	
dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva e-	
spressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della leg-	
ge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456	
del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto: aver	
accumulato un ritardo rispetto al cronoprogramma tale da pregiudicare il rispetto del	
termine essenziale posto per la conclusione dei lavori.	
ARTICOLO 19 - RECESSO DAL CONTRATTO	
L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine	
della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n.	
50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo rac-	
comandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire	
all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.	
L' ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause inter-	
dittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.	
ART.20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il contratto si intenderà risolto	
di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione	

di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:	
- intervenuta emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento defini-	
tivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I titolo I, capo II, che dispone	
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6	
settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-	
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2	
della legge 13 agosto 2010, n. 136"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novem-	
bre 2012, n. 218.	
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti	
dell'Appaltatore per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di for-	
nitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per vio-	
lazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;	
- intervenuta decadenza, nei confronti dell'Appaltatore, dell'attestazione di qualifica-	
zione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante	
dal casellario informatico;	
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di	
certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti	
degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., in sede d'offerta, ove	
accertata successivamente alla stipulazione del contratto, ovvero venir meno, in	
capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla	
gara;	
- cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto;	
- salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,	
cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento, in	
qualsiasi forma, di procure all'incasso;	

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo 20,	
eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi	
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;	
- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Aggiudicatario a fallimento o altra	
procedura concorsuale, salvi i casi previsti dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs.	
n.50/2016 e ss.mm.ii.;	
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.	
Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di	
diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, a mezzo comunica-	
zione all'indirizzo PEC fornito dall'operatore economico, e comporterà il risarcimen-	
to dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa.	
La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione	
prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.	
ARTICOLO 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO	
Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i	
seguenti elaborati: (All. A) Capitolato speciale d'appalto; (All. B) Elenco prezzi	
unitari;	
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, si	
rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:	
Contratto;	
Lettera di invito alla gara;	
Capitolato speciale d'appalto;	
Cronoprogramma;	
Capitolati Tecnici Speciali d'Appalto e Relazioni Illustrative.	
Sapricial 1 Sound Operation of total interest interest in the same of the sapricial interest in the same of the sapricial interest in the sapricial	

In ogni caso, l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposi-	
zioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del con-	
tratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra	
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.	
L'Appaltatore, ha consegnato il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene	
alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantie-	
re e nell'esecuzione dei lavori, il quale è dichiarato parte integrante e sostanziale	
del presente contratto, seppure non materialmente allegato, PEC protocollo genera-	
le n. 40163 del 28/06/2017;	
ART. 22. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI	
1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire	
sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne	
dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro	
15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame del-	
la questione al fine di risolvere la controversia.	
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbli-	
go di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in	
occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 23.	
3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltato-	
re un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in pre-	
senza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'ap-	
paltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8	
(otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze	
del verbale si intendono definitivamente accettate.	
4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verba-	

le, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini	
di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.	
5. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza po-	
ter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contesta-	
zione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'articolo seguente.	
ART. 23. GESTIONE DELLE RISERVE	
1. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documenta-	
zione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle se-	
guenti condizioni:	
a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative	
alla consegna e rilevabili al momento della consegna di inizio lavori;	
b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai	
predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del me-	
desimo ordine;	
c) sui verbali:	
di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per	
contestazioni inerenti la sospensione;	
di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori	
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima	
sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di	
sospensione;	
di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione	
che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida nei confronti del	
RUP;	
d) sul registro di contabilità:	

per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati	
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola	
fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;	
per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e	
c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;	
e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle	
lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo	
seguente. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e	
perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per	
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante	
lo svolgimento dei lavori.	
2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a	
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il	
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte	
anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al	
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.	
3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono conte-	
nere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appal-	
tatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della ri-	
serva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la	
possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con	
precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna	
domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza	
dei successivi 15 (quindici) giorni.	
4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
5. Le riserve e le contestazioni:	
a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate	
tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al	
comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;	
b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o	
non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non	
sono più reiterabili.	
6. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempe-	
stivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e	
fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente	
per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto	
economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro	
quantificazione ai sensi del comma 2.	
ART. 24. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	
1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito	
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori com-	
porta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cen-	
to) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediata-	
mente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e	
la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso	
d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini	
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tem-	
pestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica	
ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.	

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve	
di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.	
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisi-	
ta la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di col-	
laudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti	
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e	
l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della for-	
mulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa,	
entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla	
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata	
dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la	
nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla	
comunicazione di cui al comma 2.	
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con	
l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la	
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formu-	
lano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di	
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione ap-	
paltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacin-	
que) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto	
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma	
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a	
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo	
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte	
dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45	
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 53.	
(12	

dell'articolo 53.	
5. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la	
procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo	
del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere	
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato	
di cui all'articolo 58.	
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al	
tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscri-	
zione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,	
oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le	
controversie.	
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque	
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Sta-	
zione appaltante.	
8. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è	
previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie	
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre	
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice	
civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,	
è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in man-	
canza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il diri-	
gente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata	
dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto ap-	
paltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma	
può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o	

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazio-	
ni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.	
ART. 25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 24 e l'appaltatore	
confermi le riserve,è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le	
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale compe-	
tente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.	
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine	
all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli	
importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.	
Per la definizione di qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione	
e alla risoluzione comunque derivante o connessa al presente contratto la compe-	
tenza esclusiva è quella del Giudice (e sue articolazioni territoriali) nel cui circonda-	
rio si trova il luogo in cui il presente contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo	
20 c.p.c. con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro. Non deroga a	
detta competenza nemmeno il rilascio di cambiali o emissioni di tratte.	
ART. 26 GARANZIE PER VIZI E DIFETTO DELL'OPERA	
Salvo il disposto dell'articolo 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del	
presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la	
Stazione appaltante per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo/ cer-	
tificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che	
diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente ma-	
nifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente	
tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per di-	
fetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese so-	

stenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche,	
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).	
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno ga-	
ranzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante. A	
garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi	
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavo-	
ratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta	
dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del con-	
to finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non ab-	
biano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine	
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del proce-	
dimento.	
ART. 27 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza	
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura	
prevista dall'i articolo <b>108</b> del D.Lgs 50/2016.	
ART. 28 CESSIONE DEI CREDITI	
L'Appaltatore, può effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Com-	
mittente per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potrà essere ef-	
fettuata nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leg-	
gi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata auten-	
ticata e dovrà essere notificata al Committente che potrà rifiutarla, con	
comunicazione al cedente e al cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento	
della notifica stessa.	

stessa.
In caso di cessione notificata tramite PCC ai sensi del DL 66/2014, art. 37, c.7-bis
dovrà essere contestualmente trasmessa copia dichiarata conforme all'originale
della relativa scrittura privata, pena la mancata accettazione della cessione.
Le stesse modalità previste per la cessione del credito dovranno essere seguite
nell'ipotesi di mandato irrevocabile all'incasso.
L'eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti del Commit-
tente in merito agli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto.
ART. 29 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara la propria condi-
zione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
ART. 30 CLAUSOLA SOCIALE
A norma di quanto previsto dall'art.9 della LR Marche 18/11/2008, n.33, dalla circo-
lare Ministero Lavoro n. 26 del 21/04/2000, in caso di inottemperanza agli obblighi
derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dalla normativa, ed in particolare dalla
Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L., la stazione appaltante comunicherà al-
onosiaio doi io maggio ioco ii oco, o.e., ia otaeiono apparante comaniona an
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procede-
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procede-
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procede- rà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quan-
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI	
Sono a totale carico dell'Appaltatore", ai sensi del comma 3 dell'art.139 del DPR	
n.207/2010, tutte le spese di bollo e registrazione, della copia del contratto e dei	
documenti e disegni di progetto, nonché delle spese occorrenti per la gestione del	
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo	
provvisorio.	
ART. 32 CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO	
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Rego-	
lamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice	
di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con	
deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i	
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione	
del contratto, al rispetto per quanto compatibile degli obblighi di condotta previsti dal	
sopracitato codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto. A	
tal fine si dà atto che l'Amministrazione committente ha trasmesso all'appaltatore	
copia del suddetto codice per una sua piena e completa conoscenza.	
Il presente contratto è soggetto altresì al rispetto del Codice etico allegato al Piano	
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, approvato	
con delibera G.C. n. 11/2017.	
ART. 33 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI	
COMPORTAMENTALI	
L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a	
rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la	
Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del	

2012.	
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo	
contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.	
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di	
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti im-	
posti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e	
dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.	
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di	
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispet-	
tare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per	
quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso	
d.P.R.	
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o de-	
gli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali even-	
tualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzio-	
ne pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno	
per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.	
6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti,	
possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ogni volta	
che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.	
ART. 34 REGIME FISCALE	
Sono a totale carico dell'Appaltatore", tutte le spese di bollo e registrazione, dei do-	
cumenti e disegni di progetto, nonché delle spese occorrenti per la gestione del la-	
voro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvi-	
sorio.	

Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto al pagamento dei diritti di rogito.
Le opere di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, pertanto si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
lo sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a ri-
chiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il
presente atto, letto alle parti stesse le quali lo hanno riconosciuto per forma e con-
tenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati.
Il presente contratto si compone di numero 32 articoli.
Le parti lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità perso-
nali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del DLgs 82/2005 Codice
dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.
22.02.2013.
In presenza delle parti io ufficiale rogante ho firmato il presente contratto con firma
digitale.
Per il Comune di San Benedetto del Tronto, il Dirigente arch. Farnush Davarpanah
Per la ditta, il legale rappresentante
Il Segretario Generale Rogante avv. Edoardo Antuono
L'impresa dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod.
Civ. di approvare espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in
particolare quelle agli articoli: 5 (Penale per ritardata ultimazione lavori); 10 (Divieto
di cessione del Contratto); 11 (Subappalto); 13 (Domicilio dell'affidatario); 17 (Trac-
ciabilità dei flussi finanziari); 18 (Risoluzione); 19 (Recesso) 20 (Clausola risolutiva
espressa) 23 (Gestione delle riserve); 25 (definizione delle controversie) 32 (Codice
di comportamento); 33 (Patto di integrità, protocolli, doveri comportamentali)